#### STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

# "EVE Laboratorio di Ricerca della creatività" per brevità "EVE"

#### **TRIESTE**

#### TITOLO I COSTITUZIONE

**Articolo 1**: È costituita un'Associazione culturale denominata: "EVE Laboratorio di Ricerca della creatività" per brevità "EVE".

#### **TITOLO II DURATA**

**Articolo 2**: La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Essa cesserà soltanto se espressamente se ne deliberi lo scioglimento.

#### **TITOLO III SEDE**

Articolo 3: L'Associazione ha sede in Trieste.

#### **TITOLO IV SCOPO**

<u>Articolo 4</u>: L'Associazione non ha carattere politico o religioso. L'Associazione non ha scopo di lucro e pertanto qualsiasi suo provento sarà devoluto e/o designato sempre e comunque a finalità inerenti quelle dell'Associazione.

L'Associazione si propone di supportare e promuovere attività per la formazione artistico culturale.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) progettare, organizzare produrre e supportare "eventi, mostre e progetti speciali" nell'ambito della creatività nel campo del fashion design, della fotografia, grafica, video art, teatro, musica e nuove forme d'arte contemporanea che nascono ed attendono di essere riconosciute, attraverso un'opera di ricerca internazionale tra l'altro nelle scuole dedicate allo studio e sviluppo della creatività;
- b) organizzare e promuovere iniziative di carattere culturale con specifica attenzione agli aspetti sociali, all'integrazione e allo scambio tra diverse realtà socio-culturali e nazionali;
- c) svolgere attività didattica in genere, stages, laboratori, convegni e conferenze, seminari, corsi di formazione, progetti multimediali sia su supporto fisso che su rete telematica, gestire iniziative editoriali, librarie, discografiche, audiovisive, comunicazionali, per conto proprio o conto terzi inerenti le finalità dell'Associazione:
- d) progettare, organizzare e collaborare, fornire consulenza in campo audiovisivo e pubblicistico, in ambito di manifestazioni, mostre, fiere, spettacoli ed ogni altra attività volta a promuovere e diffondere la cultura e la creatività contemporanea;
- e) svolgere, in generale qualsiasi azione possa rendersi utile e necessaria per il conseguimento degli scopi sopra descritti.

#### **TITOLO V SOCI**

Articolo 5 - Gli Associati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, sono denominati "Soci".

Articolo 6 - Il numero dei Soci è illimitato.

Articolo 7 - I Soci si distinguono in:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Onorari;
- c) Soci Ordinari.

<u>Articolo 8</u> - Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno contribuito alla fondazione dell'Associazione, sottoscrivendone il relativo Atto Costitutivo.

**Articolo 9** - Sono soci Onorari coloro i quali avendo contribuito o contribuendo al conseguimento degli scopi dell'Associazione, tali sono nominati con deliberazione del Consiglio Direttivo.

<u>Articolo 10</u> - Sono Soci Ordinari coloro i quali, avendone fatto domanda, vengono come tali accolti con deliberazione del Consiglio Direttivo.

<u>Articolo 11</u> - I Soci, a qualsiasi categoria appartengono si impegnano a rispettare tutte le norme derivanti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione.

**Articolo 12** - La qualifica di Socio si perde:

- a) per decesso della persona fisica o estinzione della persona giuridica;
- b) per dimissioni;
- c) per espulsione.

#### **TITOLO VI**

### **DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

Articolo 13 - Il rapporto associativo è unico per la generalità dei Soci. Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i Soci maggiori di età hanno diritto di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'assemblea dei soci delibera sul versamento della quota associativa annuale determinandone l'ammontare. Tale quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

## **TITOLO VII ORGANI ASSOCIATIVI**

Articolo 14 - Gli Organi Associativi sono:

- a) l'Assemblea dei Soci:
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

#### TITOLO VIII ASSEMBLEA

Articolo 15 - L'Assemblea è costituita dalla totalità di tutti i Soci.

<u>Articolo 16</u> - L'Assemblea è convocata a cura del Presidente, anche fuori dalla sede sociale, con avviso contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da comunicarsi a tutti i soci con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo o dei soci aventi diritto al voto.

<u>Articolo 17</u> - Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo voto. È ammesso farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio.

<u>Articolo 18</u> - L'Assemblea delibera con voto palese ed a maggioranza semplice (50% più uno dei presenti) ma, per delibere relative a modifiche statutarie ed all'eventuale scioglimento dell'Associazione, è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre/quarti) di tutti gli aventi diritto di voto.

<u>Articolo 19</u> - L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, siano essi presenti fisicamente o rappresentati con delega.

Trascorsa un'ora da quella fissata, senza che sia stato raggiunto il numero necessario, l'Assemblea si intenderà riunita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

<u>Articolo 20</u> - I lavori dell'Assemblea sono coordinati dal Presidente dell'Assemblea, eletto di volta in volta dall'Assemblea stessa nel suo seno. Il Presidente così eletto designa uno dei presenti a fungere da Segretario dell'Assemblea.

<u>Articolo 21</u> - Di ogni adunanza verrà steso, a cura del Segretario dell'Assemblea, apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, sarà con- servato agli atti.

<u>Articolo 22</u> - L'Assemblea è l'organo deliberante dell'Associazione al quale spetta ogni decisione finale. In particolare l'Assemblea:

- a) elegge nel proprio seno il Consiglio Direttivo;
- b) esprime pareri e suggerimenti sull'indirizzo generale dell'attività svolta o da svolgere;
- c) delibera su tutto quanto viene ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e più precisamente:
- sul rendiconto economico e finanziario;
- sulle modifiche statutarie;
- sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- sull'eventuale esclusione dei Soci;
- sul versamento della quota associativa annuale
- su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

## **TITOLO VIII BIS CONSIGLIO DIRETTIVO**

<u>Articolo 23</u> - Il Consiglio Direttivo ha il governo e l'amministrazione dell'Associazione.

**Articolo 24** - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i Soci.

<u>Articolo 25</u> - I componenti del primo Consiglio Direttivo vengono nominati nell'Atto Costitutivo che ne fissa anche gli incarichi.

<u>Articolo 26</u> - Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il proprio Presidente, il quale, a sua volta, distribuisce fra gli altri facenti parte il Consiglio stesso, le altre cariche, fissando per ognuna di esse le funzioni, i compiti, i limiti, le responsabilità.

Il minimo delle cariche da assegnare sono le seguenti:

- a) un Vice-Presidente che collabora con il Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza e/o impedimento;
- b) un Segretario che cura la conservazione di tutti i documenti associativi, gli atti contabili e amministrativi tenendoli a disposizione di qualsiasi Socio che volesse prenderne visione.

Tutte le suddette cariche, compresa quella di Presidente, durano quanto dura in carica il Consiglio e sono tutte gratuite. Esse hanno tuttavia diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nonché a ricevere compensi per prestazioni lavorative fornite nell'ambito delle manifestazioni e iniziative promosse dall'Associazione.

<u>Articolo 27</u> - Nel caso in cui, nel corso del mandato quadriennale, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri scendesse al di sotto dei tre previsti, il Consiglio Direttivo completerà il numero necessario per il residuo del mandato di cui trattasi eleggendo all'unanimità, i membri fra i

componenti l'Assemblea.

<u>Articolo 28</u> - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

<u>Articolo 29</u> - Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga almeno il 50% più uno dei suoi componenti.

<u>Articolo 30</u> - Il Consiglio Direttivo delibera con voto palese ed a maggioranza semplice (50% più uno dei presenti).

È necessaria l'unanimità dei componenti il Consiglio Direttivo per delibere relative a:

- a) modifiche statutarie;
- b) eventuale scioglimento dell'Associazione;
- c) sostituzione di Consiglieri venuti a mancare;
- d) ammissione di nuovi Soci Ordinari ed Onorari.

<u>Articolo 31</u> - Le adunanze del Consiglio Direttivo sono sempre presiedute dal suo Presidente. Il verbale della riunione, redatto dal Segretario, sarà sottoscritto da tutti i presenti e sarà conservato agli atti.

# Articolo 32 - Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) gestire amministrativamente l'Associazione;
- b) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- c) rendere conto all'Assemblea di ogni iniziativa intrapresa o da intraprendere o da portare a termine;
- d) determinare l'attività da svolgere e provvedere ad ogni iniziativa tendente al conseguimento dei fini dell'Associazione;
- e) mettere in atto tutte le delibere dell'Assemblea;
- f) predisporre i seguenti documenti e sottoporli al voto dell'Assemblea:
  - il Rendiconto economico finanziario al 31 dicembre di ogni anno;
  - gli eventuali aggiornamenti dei Regolamenti interni;
  - le eventuali modifiche allo Statuto;
  - la Relazione che motivi l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
  - la Lista degli eventuali Soci da espellere per gravi motivi morali o disciplinari o per inosservanza alle norme derivanti dallo Statuto e dai regolamenti dell'Associazione o se abbiano svolto attività che siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

## **TITOLO IX PRESIDENTE**

<u>Articolo 33</u> - Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione e come tale:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) ha la facoltà di riscuotere e quietanzare a nome dell'Associazione;
- c) firma atti e documenti che comportino impegno per l'Associazione;
- d) convoca l'Assemblea, nei casi e con le modalità previsti;
- e) convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, nei casi e con le modalità previsti;
- f) dirige e coordina l'esecuzione delle decisioni prese;

g) ha la facoltà di delegare altri componenti l'Associazione all'esecuzione dei vari adempimenti.

<u>Articolo 34</u> - Il Presidente, in caso di assenza e/o impedimento, viene sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice-Presidente.

#### **TITOLO X PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

<u>Articolo 35</u> - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili, immobili e dalle immobilizzazioni finanziarie, che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo e da erogazioni, elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche soci o non soci.

<u>Articolo 36</u> - È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché riserve, fondi o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

<u>Articolo 37</u> - In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo dovrà essere destinato a favore di Enti non commerciali oppure ai fini di generale o pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **TITOLO XI NORME FINALI**

**Articolo 38**- Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

**VISTO: IL PRESIDENTE**